



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Diffamazione sui social: ultime sentenze

Autore: Redazione | 29/04/2021



Diffamazione aggravata; post su Facebook; commenti su Instagram; diritto di critica; offesa della vittima; lesione dell'onore e della reputazione; diffusione dello scritto; posizione sociale della vittima.

In questo articolo potrai scoprire le ultime sentenze in merito alla **diffamazione**

sui social network. Con molta frequenza, molte persone condividono sui social i loro post, talvolta senza pensare alle possibili conseguenze che può comportare la pubblicazione di un pensiero che racchiude un contenuto diffamatorio.

Diffamazione sui social network in danno del defunto

In tema di diffamazione aggravata a mezzo di social network, in danno del defunto, trova applicazione il principio secondo cui l'offesa alla memoria di un congiunto si riflette "immancabilmente" sui suoi più stretti familiari, potendo la loro reputazione venirne indirettamente compromessa; ne deriva la piena legittimazione dei prossimi congiunti a proporre azione risarcitoria.

Tribunale Sciacca, 16/03/2020, n.112

Comportamenti lesivi della dignità della persona

In tema di diffamazione sui social network (Facebook, nel caso di specie) non sono offensivi solo i termini altamente lesivi della dignità ma può essere rilevante anche una sola emoticon per offendere l'immagine e la dignità della persona.

Tribunale Verona, 27/01/2020, n.859

Denuncia di prezzi esosi di un ristorante e accusa di truffa sul peso dei ravioli: è diffamazione?

Rientra nel **diritto di critica** il **post** pubblicato sul **social network** con il quale si "denunciano" i prezzi esosi di un ristorante locale accusando anche di "truffare" sul peso dei ravioli. Non sussiste pertanto il reato di diffamazione in quanto non possono addossarsi a un mero utente gli stessi oneri informativi richiesti ai giornalisti. Ad affermarlo è la Cassazione, per la quale si tratta, infatti, di figure diverse per ruolo, formazione, capacità espressive, spazio divulgativo e contesto.

Cassazione penale sez. V, 19/11/2018, n.3148

Prova del danno all'onore e alla reputazione

In materia di **danno** causato da diffamazione, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell'offesa e dalla posizione sociale della vittima. E così, valorizzando siffatte coordinate ermeneutiche, è possibile far assurgere a criteri presuntivi di verifica del danno non patrimoniale, la diffusione dello scritto attraverso il social network Facebook, idoneo a diffondere il **messaggio** pubblicato **lesivo**, anche attraverso il sistema delle cd. condivisioni, ben oltre la cerchia di cd. amici della titolare del profilo.

Tribunale Potenza, 19/10/2018, n.864

Militare offende i superiori su Facebook

Ai sensi dell'art. 227, comma 2, del codice penale militare di pace, il reato di diffamazione è aggravato se l'offesa è recata per mezzo della **stampa** o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come appunto avvenuto nel caso di specie atteso che la **diffusione** di un **messaggio diffamatorio** attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.

Cassazione penale sez. I, 18/12/2018, n.9385

Frase offensiva su Instagram

Ai fini della concreta quantificazione del danno deve considerarsi l'ipotesi in cui la frase offensiva sia stata pubblicata su **Instagram**, ossia su un **social network** di larga diffusione. Si tratta di un'ipotesi di diffamazione aggravata con altro mezzo di pubblicità - anziché con il mezzo della stampa - ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. in quanto rientrante in una categoria più ampia, comprensiva di tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi, di diffusione - dai fax ai social media - che,

grazie all'evoluzione tecnologica, rendono possibile la **trasmissione di dati** e notizie ad un consistente numero di persone.

Tribunale Milano sez. I, 21/08/2018, n.8738

Post offensivi su Facebook

Se il social network non collabora nell'identificazione dell'**autore del reato**, le indagini devono essere approfondite per individuare chi ha scritto il post. Ad affermarlo è la Cassazione che ha imposto ai giudici di merito di motivare adeguatamente le ragioni dell'archiviazione a carico del presunto autore della diffamazione on line.

Il caso riguardava alcuni post offensivi pubblicati su **Facebook** da un utente la cui identità era rimasta incerta, a seguito del rifiuto dei gestori di Facebook di fornire l'indirizzo IP dell'autore del messaggio. Il decreto di archiviazione disposto dal Gip veniva però impugnato in Cassazione dalla persona offesa che lamentava l'assoluta mancanza di indagini suppletive e di analisi degli ulteriori indizi forniti dalla persona offesa.

Da qui la pronuncia della Suprema corte che ha imposto ai giudici di merito di andare oltre la mancata **collaborazione** dei **social network** e di approfondire tutti gli elementi utili alle indagini.

Cassazione penale sez. V, 12/07/2018, n.42630

Vittima individuata attraverso una serie di indizi

Il reato di diffamazione a mezzo social network (Facebook) è integrato anche quando la vittima può essere individuata da una serie concordante di **elementi indiziari**, pur non essendo mai esplicitamente indicato il suo **nome**, gli stessi elementi che possono consentire di individuarlo come bersaglio anche ad altri frequentatori del social network su cui i post vengono pubblicati.

Ovviamente, quando la vittima non è un **personaggio famoso**, si tratta di una cerchia di persone limitata a coloro che per **motivi personali** o di **lavoro** sono a conoscenza dei particolari della sua vita privata (ad esempio, l'occupazione

lavorativa, il giorno del compleanno, la motocicletta posseduta). Tuttavia, si tratta di un ambito quantitativamente apprezzabile ed ampiamente sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del **reato di diffamazione**, il che vale a configurare anche l'ipotesi aggravata di cui al comma terzo dell'art. 595 c.p. poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un **numero indeterminato** o comunque quantitativamente apprezzabile **di persone**.

Tribunale Pescara, 05/03/2018, n.652

Diffamazione sui social network: è aggravata?

L'uso dei **social network**, e quindi la diffusione di **messaggi** veicolati **a mezzo internet**, integra un'ipotesi di **diffamazione aggravata** con altro mezzo di pubblicità - anziché con il mezzo della stampa - ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p. in quanto rientrante in una categoria più ampia, comprensiva di tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi, di diffusione - dai fax ai **social media** - che, grazie all'**evoluzione tecnologica**, rendono possibile la trasmissione di dati e notizie ad un consistente numero di persone. In caso di diffamazione mediante l'utilizzo di un social network, non è dunque applicabile la disciplina prevista dalla l. n. 47 del 1948, ed in particolare, l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 13.

Cassazione penale sez. V, 23/01/2017, n.8482

Oscuramento della pagina Facebook

È legittimo il sequestro preventivo tramite **oscuramento della pagina Facebook** per chi è indagato per diffamazione commessa tramite l'utilizzo del social network, per aver ripetutamente offeso la reputazione di più persone. Lo precisa la Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso dei due inquisiti contro l'ordinanza confermativa del tribunale del **riesame**.

Per la Corte le forme di comunicazione telematica, quali **blog, newsletter** ecc..., pur rientrando nell'articolo 21 Costituzione, non godono delle **garanzie costituzionali** previste per la **stampa**: "in essi, infatti chiunque può esprimere il proprio pensiero su ogni argomento, suscitando opinioni e commenti da parte dei frequentatori del mondo virtuale".

Cassazione penale sez. V, 13/12/2017, n.21521

Uso di social network e Internet

L'uso dei **social network**, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione.

Del resto, l'art. 595, comma 3, c.p., riferendo la diffamazione aggravata all'uso del mezzo della stampa ovvero disgiuntamente all'uso di ogni altro mezzo di pubblicità, rende evidente come la categoria dei mezzi di pubblicità sia più ampia del **concetto di stampa**, includendo tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi, di diffusione - dal fax ai social media - che, grazie all'evoluzione tecnologica, rendono possibile la trasmissione di dati e notizie a un numero ampio o addirittura indeterminato di soggetti.

Cassazione penale sez. V, 23/01/2017, n.8482

Diffamazione sui social: mezzo stampa o pubblicitario?

La pubblicazione di un **messaggio diffamatorio** sulla **bacheca Facebook** con l'attribuzione di un fatto determinato configura il reato di cui all'art. 595, commi 2 e 3, c.p. ed è inclusa nella tipologia di qualsiasi altro mezzo di pubblicità e non nella diversa ipotesi del mezzo della stampa giustapposta dal Legislatore nel medesimo comma.

Deve, infatti, tenersi distinta l'area dell'**informazione** di tipo professionale, diffusa per il tramite di una testata giornalistica online, dall'ambito - più vasto ed eterogeneo - della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo.

In caso di diffamazione mediante l'utilizzo di un social network, non è dunque applicabile la disciplina prevista dalla l. n. 47/1948, ed in particolare, l'**aggravante** ad effetto speciale di cui all'art. 13.

Cassazione penale sez. V, 14/11/2016, n.4873